

ecc. con la singolare applicazione, con che invigila
 al maggior sollievo, e ben pubblico, e privato, di
 questo Stato, fatto matura riflessione alle ragioni,
 che mossero la pietosa mente della M. del Re N. S.
 Filippo IV. di gloriosa memoria, ad alleggerire le
 Comunità, e particolari di questo Stato de' loro im-
 pegni, e grossi interessi, che pativano; e ricono-
 sciuta la Grida, e prammatica del Signor Conte di
 Sirvela, governando questo Stato, pubblicata il
 Gennaro 1642. per la notificazione de' censi, red-
 diti, ed altri contratti eccedenti il cinque per cento,
 e che ne fu da molti omissa la notificazione, spe-
 cialmente de' contratti, che vengono specificati in
 detta Grida, e dichiarati anche più espressamente in
 altri Editti del Magistrato Ordinario dell'anno 1660.
 de' 26. Febbrajo 1761. e primo Febbrajo 1666.,
 come sono le vendite, e compre con patto di red-
 dere, e quelle senza il patto, ma con successiva
 investitura ne' venditori, ed ogn'altra sorte de' con-
 tratti, che tenga, o paghi censi, redditi, e frutti
 di più del cinque per cento, benchè con altro qual-
 lunque titolo fuori che di cambio, come a basso.

E stimando Sua Eccellenza, anche a parere d'una
 292 Giunta de' principali Ministri, che convenga si os-
 servi, ed adempia puntualmente l'ordinato in fin
 dall'ora con tanta cognizione nella suddetta Grida,
 ed Editti circa la notificazione di tutti li contratti;
 essendoci incaminato principalmente al beneficio,
 e sollievo di questi fedelissimi vassalli, e delle Co-
 munità, e Università di questo Stato, e da mino-
 rarne le molestie, e vessazioni.

Ha risoluto, conformandosi co' sensi della medesima
 293 Giunta, che si rinnovi l'ordinato in detta Grida
 del 1642., e nell'Editto del Magistrato del primo
 Febbrajo 1666., e che per la compiuta osservanza,
 ed intelligenza di essi si pubblici la presente, con
 la quale
 Ordina S. E. a qualunque persona di qualsivoglia sta-
 294 to, grado, e condizione, benchè privilegiata, o im-
 mune, ed a qualunque Università, Comune, Col-
 leggio, Città, e Terre, ed ogn'altro particolare di
 questo Dominio, che in esso attivamente, o passiva-
 mente, tenga, riscuota, o paghi censi, redditi, e
 frutti, o interessi eccedenti il cinque per cento, sot-
 to qualsivoglia titolo di vendita, compra, deposito,
 pegno, prestito, o altro qualunque genere di con-
 tratti, ed a' Notarj, che ne hanno rogati gl'Istro-
 menti, o in cui sono pervenute le imbreviature, che
 Nel

Nel termine d'un mese immediato alla pubblicazione
 295 della presente debbano notificare in iscritto tutti i
 suddetti censi, redditi, e contratti, con interessi, e
 frutti di più del cinque per cento, vendite, e com-
 pre, con patto di redimere, e senza esso, ma con
 successiva investitura, compresi anche gli contratti
 di simili interessi già estinti, o mutati in altri ti-
 toli, eccettuati solamente i cambj stipulati da cam-
 bisti, e mercanti, che legittimamente negoziano per
 le fiere, e traffici cambiali, nelle mani del Cancel-
 liere del Magistrato Ordinario Gironimo Tizzoni per
 rispetto di quelli della Città di Milano, suo Duca-
 to, e Terre dipendenti da esso; e per rispetto delle
 altre Città, e Provincie dello Stato, e Terre loro
 dipendenti nelle mani de' loro Referendarj, e per
 rispetto delle Terre separate, nelle quali non sono
 Referendarj, e Referendarj, saranno tenuti nel termine
 d'altri quindici giorni rimettere nota distinta, e
 chiara di tutte le notificazioni al medesimo Cancel-
 liere Tizzoni, come così loro incarica.

Esprimendo nelle notificazioni la specie, e qualità del
 296 contratto; la somma, e quantità del capitale, e de'
 frutti, o interessi convenuti, i beni, e le proprietà
 in esso obligate il tempo preciso della Scrittura, o
 Istromento: il nome de' contraenti, de' venditori, de'
 compratori, di chi gli ha acquistati, o è succeduto
 in essi, e de' Notarj, e che gli hanno stipulati.

E ciò sotto pena a Censuarj, o Contraenti attivi della
 297 perdita del loro capitale, e de' loro censi, redditi, o
 interessi; ed a contraenti passivi della perdita del
 fondo, o proprietà obligata, se vi sarà, e quando
 non vi sia, sotto la pena d'altrettanta somma, quan-
 to importerà il capitale per ciascuno inubbidiente.
 Ed a' Notari, che hanno rogati i contratti, o ne ten-
 gono le imbreviature di ducento scudi per ciascuno;
 e di più per la seconda contravvenzione nella pena
 della sospensione del loro ufficio per tre anni; e per
 la terza nella privazione del Notariato, in che ri-
 spettivamente incorreranno, subito spirato il detto
 termine, senz' alcuna eccezione, applicandi per li
 due terzi al Regio Fisco, e per l'altro terzo al de-
 nonciante, quale, volendo, sarà tenuto segreto.

E nella stessa maniera saranno tenuti li suddetti par-
 298 ticolari, Comunità, e Notarj, a notificare li con-
 tratti, con frutti, o interessi di più del cinque per
 cento, che l'andranno facendo in avvenire, nel ter-
 mine d'un mese dopo la loro stipulazione, rispetti-
 vamente

vamente sotto le medesime pene, eccettuati li cam-
bj, come sopra.

Avvertendo precisamente, che per dette notificazioni
299 non si avrà da pagare cosa alcuna, nè detto Can-
celliere, Podestà, e Referendarj, o persone deputa-
te a riceverle, potranno pretendere, nè pigliare co-
sa alcuna; pena a contrafacenti di trecento scudi,
perchè assolutamente S. E. non vuole che questa no-
tificazione cagioni alle parti spesa alcuna; però a
tutti quelli, che faticeranno in ricevere le suddet-
te notificazioni de' contratti soprannominati, si darà
loro dal Magistrato Ordinario la giusta mercede a
misura della loro fatica.

Nel rimanente lascia S. E. la suddetta Grida de' 52
300 Gennaio 1642., ed ogni altra pubblicata prima o
dappoi, e gli enunciati Editti del Magistrato de'
26. Febbraro 1661., e primo Febbraro 1666., nella
loro forza, e vigore, anzi ne comanda la puntuale
osservanza, mentre questa viene in esecuzione, e
compimento del già risoluto, ed ordinato in esse.

Ed acciocchè la presente si eseguisca puntualmente, or-
301 dina S. E., che si pubblici in questa, ed altre
Città, ed in ogni altro luogo dello Stato; e che il
Capitano di Giustizia, e suo Vicario, e tutti li Po-
destà, Giudici Ordinarij delle Città, e Terre di es-
so, la facciano pubblicare, e affiggere ne' luoghi so-
liti, affinchè venghi a notizia d'ognuno, nè se ne
possa allegare ignoranza, avvisando all' infrascritto
Segretario della pubblicazione, ed affissione.

1765. 28. Giugno

FONDAZIONE MABAZZA

Attestato spedito in Milano dalli Signori Ra-
gionati Generali di quella Regia Ducale
Camera Antonio Maria Zanetta, e Carlo
Lonati.

Si certifica, che li censi de' particolari dall' anno 1642.
302 in avanti per Grida pubblicata li 5. Gennaio dello
stesso anno, indi confermata con cedole Reali 26.
Febbraro 1643., e 12. Giugno 1661. sono stati ge-
neralmente ridotti al cinque per cento mediante il
carico imposto nella detta Grida 1. Gennaio 1642.
di doversi pagare dal censualista passivo alla Regia
Camera la mezza per cento l'anno, e dopo l'accen-
nata riduzione de' censi de' particolari dal 1642. in
d
avanti

Prodott. dal Sig.
Gattico.

Prodott. dal Sig.
Gattico.

Prodott. dal Sig.
Gattico.

avanti non consta di verun'altra riduzione. Il presente certificato si da per decreto dell' Illustrissimo Magistrato Camerale sopra ricorso di Donna Isabella Bagliotti previa la solita protesta negli Atti del Cancelliere Visconti.

1667. 19. Agosto

Sentenza del Senato di Milano nella Causa del Signor Duca d' Albeto, contro delli Signori Conti del Verme, e Signora Contessa Ersiglia Gallia di lui Moglie.

*Prodor. dal Sig.
Gattico.*

303 *Censuitis ordo, rejciendam esse appellationem quoad utrumque effectum, salvo, & praterquam in ea parte, in qua interesse dotis restantis judicatum fuit in rationem librarum 6000. 13. 4. nam interesse omne jam reductum fuit a Senatu. ab libras quinque in singula centum in anno, licere tamen Duci pro residuo capitali dotis scutorum octo mille idare tot de bonis in solutum justo prelo, servata tamen in reliquis dispositione Nov. Const. in rit. de bonis in solutum dandis interesse tamen dotis solvendum in pecunia numerata.*

1669. 31. Luglio

Altra Sentenza del Senato di Milano nella Causa Passalacqua, contro li consorti Balada.

*Prodor. dal Sig.
Gattico.*

304 *Non obstantibus Sententiis obrentis per Passalacquam, standum esse declarationi factae inter partes a Ven. Jo. Baptista Ajroldo, verum fictum prati calculandum in ratione scutorum triginta quinque in anno pro annis quatuor tantum, & pro restanti summa debiti, positus calculis, deberi usuras in rationem librarum quinque in singulas centum, ubi debitum in totum excedat aureas centum, & in hunc sensum ponendos esse calculos, exclusis tamen a credito Passalacquae totum parcellis expensarum una scilicet librarum quatuor centum, & altera librarum ducentum quadraginta in quas ven. Ballada damnatus fuit in foro Episcopali Derthonae tum expensis aliarum sententiarum ab ipso Passalacqua obrentarum.*

1772. 20. Giugno

Altra Sentenza del Senato di Milano nella
Causa delli Fratelli Cajmi contro il Signor
Conte Bolognini.

Censuit is ordo, non deberi interesse cambiabile pro li-
305 bris octo mille sexcentum quindicim capitalibus, sed
tantum interesse legale in rationem librarum quinque
in centum singulo anno = Competereque Fratribus
Cajmis beneficium Nov. Constitutioni dandi tot bona
in solum pro extinctione tam dicta sortis
principalis, quam interusuriorum, bonaque restituenda,
una cum fructibus, non obstante subhastatione,
& duabus sententiis per Comitem Bologninum obtentis
factis hinc inde legitimis compensationibus damnata
utraque parte in medietate salarii.

Prod. dal Sig.
Gattico.

1706. 19. Aprile

Altra Sentenza proferta dal Senato di Milano
nella Causa del Signor Marchese Visconti
contro la Comunità di Gallarate.

Censuit Senatus parcellam capitalis census in summa
306 librarum 19444. venire sub dispositione Reg. Prag-
matica, & servandam reductionem ad normam dictae
Pragmaticae diei undecimae Julii anni 1671., & decimae
quartae Aprilis 1673. respective, & quatenus
contingat in calculis ineundis per Rationatorem dele-
gatum resultare exactum fuisse per Illustrissimum
Marchionem D. Casarem Vicecomitem, seu ejus antecessores
ultra taxas praescriptas in dictis respective
Pragmaticis usque ad summam scutorum biscentum;
dictam summam scutorum biscentum conflata in de-
tempore in tempus imputandam in diminutionem
sortis principalis non obstantibus deductis.
Credutum capitale librarum 41505. esse validum non
307 tamen cambiabile verum etiam in hoc casu servandas
Regias Pragmaticas ut supra respective referendo pro
reductione tantum. Ubi vero aliquid fuerit solum
ultra taxas in dictis Regiis Pragmaticis praescriptas,
imputandum in extinctione capitalis a die petitionis
coram

Prod. dal Sig.
Gattico.